



Comune di Prato
Servizio Sociale

Avviso per l'affidamento di servizi di accoglienza integrata e per il reperimento di strutture a bassa soglia per il servizio di accoglienza di persone a grave rischio di emarginazione sociale

SPECIFICHE TECNICHE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Oggetto del presente allegato è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma quattro, finalizzati all'accoglienza e alla realizzazione di azioni di accompagnamento e inclusione di soggetti fragili.
2. Il contratto verrà stipulato distintamente per ciascuno dei lotti in affidamento, che riguardano, rispettivamente:
 - Lotto 1: l'accoglienza di min. 10 e max 14 persone maggiorenne autosufficienti sole (di sesso maschile)
 - Lotto 2: l'accoglienza di min. 5 e max 6 uomini privi di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposti a procedimenti penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-detentuti)
 - Lotto 3: l'accoglienza di min. 4 e max 5 gestanti o donne con figli minorenni (0-6 anni) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale. IL NUMERO DEI POSTI SI RIFERISCE AL POSTO OCCUPATO DALLA DONNA
 - Lotto 4: l'accoglienza di 2 persone maggiorenne autosufficienti sole (di sesso femminile) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale
3. Il contratto avrà una durata di 20 mesi a partire dal 01/05/2016 fino al 31/12/2017 ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
4. I concorrenti devono prevedere la realizzazione delle seguenti attività essenziali:

A. servizi di accoglienza

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- predisporre un "Regolamento" interno all'abitazione e un "Contratto di accoglienza" individuale che tenga conto delle specificità delle persone accolte.

Note:

- la permanenza all'interno della struttura sarà concordata con il Servizio inviante e sarà indicata nel progetto redatto dall'Assistente Sociale di riferimento nonché nel contratto di accoglienza di cui all'art. 1 lettera A delle Specifiche Tecniche
- devono essere forniti dal soggetto gestore la biancheria da camera, le stoviglie e prodotti base per l'igiene personale
- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;

B. servizi di inclusione

Il soggetto gestore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare l'attività di socializzazione tra gli ospiti al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

C. servizi di accompagnamento

Il soggetto gestore ha l'obbligo di promuovere e facilitare l'accesso ai servizi essenziali quali: servizio sociale territoriale, servizio sanitario, servizi educativi/scolastici, ricerca attiva del lavoro

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'espletamento di servizi complementari e accessori rispetto a quelli sopra indicati. Tali servizi saranno definiti dall'Amministrazione Comunale secondo tempi, modalità e finalità che saranno di volta in volta individuati.

Gli stessi servizi, di importo fino al limite massimo del 50% del contratto, potranno essere affidati a trattativa privata diretta all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 co.5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, una volta verificata la presenza dei presupposti.

ART. 2 - PERSONALE

Il soggetto gestore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.

Il soggetto gestore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Prato, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto gestore si impegna altresì a:

- A. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- B. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al Responsabile del Procedimento che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;
- C. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto degli orari di servizio;

ART. 3 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il soggetto gestore deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di strutture idonee ad alloggiarvi i beneficiari del servizio ubicate nel territorio della Città di Prato o provincia.

Le strutture dovranno rispettare i requisiti minimi di cui al capo III – Strutture soggette a comunicazione di inizio attività - artt. 8 e seguenti – del D.P.G.R. 26 Marzo 2008, n. 15/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge Regionale 24 Febbraio 2005, 41”.

L'amministrazione si riserva di verificare, con l'ausilio dei propri uffici Tecnici, l'idoneità delle strutture proposte dal punto di vista costruttivo, di manutenzione, igienico e sanitario e di escludere dal presente procedimento con motivato provvedimento l'offerta non risultata idonea.

Ciascuna struttura può essere utilizzata solo per uno dei lotti in appalto; è consentito che sia convenzionata in ragione dell'appalto per una parte dei posti della quale dispone a patto che gli altri posti siano utilizzati per servizi analoghi a quelli per i quali viene convenzionata.

Detta disponibilità dovrà essere dimostrata entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura di selezione del soggetto gestore.

La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi o l'inidoneità degli stessi comporterà la facoltà per il Comune di Prato di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria presentata e di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di selezione, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell'ordine in cui si sono classificati.

I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle strutture, secondo la seguente ripartizione:

N. STRUTTURE	N. POSTI RICHIESTI	TIPOLOGIA BENEFICIARI
2	Complessivamente min 10 max 14 e non più di 8 per struttura	persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso maschile)
1	min 5 max 6	uomini privi di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposti a procedimenti penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-detenuti)
1	min 4 max 5	gestanti o donne con figli minorenni (0-6 anni) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale. <u>IL NUMERO DEI POSTI SI RIFERISCE AL POSTO OCCUPATO DALLA DONNA.</u>
1	2	persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso femminile) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

ART. 5 - SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto, il soggetto gestore dovrà dotarsi entro trenta giorni dalla firma del contratto o, comunque, entro l'inizio delle attività, di una sede operativa posta nel territorio provinciale di Prato, che può coincidere con la sede della struttura di accoglienza;

La sede operativa situata nel territorio provinciale di Prato dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

Il soggetto gestore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto gestore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

ART. 7 – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto del contratto.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti al soggetto gestore, calcolato sull'effettiva presenza dei beneficiari, per i servizi di cui al presente capitolato avverrà in rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo termine più ampio concordato fra le parti in sede di stipula del contratto.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Prato Servizio Sociale, via Roma 101, 59100 Prato ed essere inviate secondo la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica (Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013) e ad esse dovrà essere allegata apposita documentazione attestante le presenze del mese di riferimento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, che potrà avvenire anche tramite mail. L'Amministrazione comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario. Soltanto dopo le predette verifiche il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

ART. 9 – PENALI

Ove l'A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

Il soggetto gestore dovrà far pervenire, sempre tramite pec, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'A.C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'A.C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 200,00
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 6 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 500,00
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€ 300,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€ 100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione dell'A.C.	€ 500,00
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo da trasferire al soggetto gestore.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.C. potrà disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto gestore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione del contratto:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 9 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) mancato svolgimento delle attività di cui indicate in sede di offerta;

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

Al soggetto gestore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE INFORTUNI - DANNI

Prima della stipula del contratto d'appalto, l'Aggiudicatario deve costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve essere conforme allo schema Tipo 1.2 del D.M. 12/04/2004 n. 123.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante

Tale documento infine deve constare di autenticazione di firma da parte di Notaio relativamente all'identità personale del garante firmatario della polizza e al suo titolo a impegnare l'Azienda che presta la garanzia.

Si applicano alla cauzione definitiva le riduzioni previste all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

L'importo su cui calcolare la cauzione definitiva è quello del lotto oggetto di affidamento per i primi 20 mesi contrattuali.

La cauzione definitiva garantisce anche il pagamento delle penali di cui al precedente articolo 9 in caso di impossibilità a trattenere l'importo sul corrispettivo da trasferire al soggetto gestore.

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi i volontari, eventuali tirocinanti e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Prato da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale

dependente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Art. 12 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto per ogni singolo lotto è calcolato sulla base del prezzo massimo pro capite / pro die, valido per ogni singolo lotto, di € 27,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Per il lotto 3 si remunera la presenza della donna indipendentemente dal numero dei minori.

L'importo massimo dell'appalto per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017 ammonta ad € 452.925,00 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

L'importo massimo del rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi ammonta ad € 271.012,50 IVA esclusa o esente ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Il valore complessivo stimato del servizio, nel caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, è pertanto di € 723.937,50 al netto di IVA, ove dovuta, e l'importo dei servizi affidati potrà giungere fino alla somma di € 1.085.906,25 al netto di IVA, ove dovuta, nel caso di affidamento dei servizi analoghi previsti nel presente bando.

L'importo massimo erogabile per ogni singolo lotto ammonta a:

Lotto 1. struttura per persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso maschile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, € 563.062,50 di cui:

€ 234.850,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 140.525,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 187.687,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 2. struttura per uomini privi di validi riferimenti familiari e sociali, che siano o siano state sottoposti a procedimenti penali (permessi premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-detenuti), € 241.312,50 di cui:

€ 100.650,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 60.225,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 80.437,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 3. struttura per gestanti o con figli minorenni (0-6 anni) esposte a rischio psico-sociale e in situazione di disagio e marginalità sociale, € 201.093,75 di cui:

€ 83.875,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 50.187,50 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 67.031,25 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

Lotto 4. struttura per persone maggiorenni autosufficienti sole (di sesso femminile) che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, € 80.437,50 di cui:

€ 33.550,00 per il periodo 01/05/2016 – 31/12/2017

€ 20.075,00 per l'eventuale rinnovo di 12 mesi

€ 26.812,50 nel caso di affidamento di servizi analoghi.

L'appalto è stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Spetta, pertanto, alla Stazione Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre l'esecuzione di prestazioni in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto previsto nelle specifiche tecniche, agli stessi prezzi e condizioni pattuite nel contratto d'appalto, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, se non il pagamento dei servizi prestati ai prezzi e alle condizioni pattuite.

ART. 13 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Gli enti no-profit, prima dell'affidamento del servizio, devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al D.lgs. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto potrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie.

ART. 15 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Prato. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.

E' escluso il deferimento ad arbitri.